

BANDO DI CONCORSO – ANNO 2021 COMPETENZA 2020 - PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER LE ABITAZIONI AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N.431.

IL RESPONSABILE DEL 1^ SETTORE AMMINISTRATIVO

In esecuzione della Determina Dirigenziale della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021 e della Determinazione Dirigenziale n. 15 del 04.02.2022 (R.G 52) del I Settore Amministrativo, sono aperti i termini per la partecipazione al Bando Pubblico di concorso al fine dell'assegnazione di contributi integrativi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione ai sensi dell'art.11 della legge 9.12.1998 n.431 relativi all'anno 2020.

**RENDE NOTO
REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO**

Per la partecipazione al concorso, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

a) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 non superiore all'importo di Euro 13.338,26 (Fascia A);

Oppure

b) REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 (il reddito di riferimento è quello definito dall'art.3, comma 1 lettera e della L.R.n.10/2014 con le riduzioni previste dalla legge 457/78 art. 21 e successive modificazioni ed integrazioni), non superiore all'importo di Euro 15.250,00 (Fascia B)

Inoltre:

c) Cittadinanza italiana;

d) Cittadinanza in uno Stato appartenente all'Unione Europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007;

e) Cittadinanza in uno Stato non appartenente all'Unione Europea purché in possesso di titolo di soggiorno valido dal 2020 ad oggi;

f) Residenza nel Comune di Vico del Gargano nell'immobile, condotto in locazione come abitazione principale, per il quale si richiede il contributo;

g) Contratto di locazione ad uso abitativo nel corso dell'anno 2020, regolarmente registrato, per un immobile che non rientri nelle categorie catastali A1,A8,A9 e che, per quanto attiene alla superficie utile, non superi 95 mq., **fatta eccezione per gli alloggi occupati da nuclei familiari numerosi (5 persone ed oltre) oppure presenza nel nucleo familiare di ultrasessantacinquenne o di disabile (con disabilità superiore al 74%) oppure con n.2 figli maggiorenni disoccupati o studenti oppure n.3 figli minorenni a carico o nucleo familiare monogenitoriale o separato/divorziato (residente in Puglia da almeno 5 anni, con disponibilità reddituale, determinata da pronuncia del Giudice, inferiore al doppio dell'importo di assegno sociale e con assegnazione della casa e assegno di mantenimento al coniuge, con figli minori o non autosufficienti a carico; viene invece escluso se è stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona);**

h) L'abitazione condotta in locazione non trovasi in zona di pregio, come definito da accordi comunali ai sensi dell'art.3, comma 3 della L.n.431/98 e decreti ministeriali attuativi del 5/3/99, art.1, e del 30/12/2002, art.1, comma 2, ovvero, trovasi in zona di pregio ma è in cattive condizioni, gli infissi non sono in buono stato-manca o non funziona il riscaldamento-manca o non funziona l'autoclave-manca l'ascensore se l'appartamento è dal terzo piano in su;

i) Il Richiedente non abbia vincoli di parentela e affinità entro il secondo grado (figlio/a-padre-fratello-sorella-nonno-nipote (figlio di figlio/a) del richiedente o della moglie) o di matrimonio con il locatario;

j) Nessun componente del Nucleo familiare relativamente all'anno 2020 abbia titolarità dell'assegnazione in proprietà immediata o futura, di alloggio realizzato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia perito o inutilizzabile (alloggi ex IACP, case parcheggio, etc.);

k) Nessun componente del Nucleo familiare sia titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su un alloggio/i o parte di essi, adeguato alle esigenze del nucleo familiare medesimo così come definito all'art.3 comma 1 lettera c della L.R. n.10/2014, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio, oppure nel caso la titolarità sia relativa alla "nuda proprietà".

l) Di non aver richiesto, in sede di Dichiarazione dei Redditi prodotti nel 2020, la detrazione dei redditi d'imposta prevista per gli inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale con contratto stipulato ai sensi della legge 431/98.

m) Di non avere beneficiato, nell'anno 2020, della quota destinata all'affitto del cosiddetto Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2020, n.4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2020, n.26, e s.m.i.i;

n) Ai percettori che abbiano beneficiato del Reddito di Cittadinanza e/o Pensione di Cittadinanza il contributo spettante per la locazione sarà ridotto in misura pari alla quota B affitti del RdC percepita nell'anno 2020.

SI PRECISA CHE:

1. Per REDDITO COMPLESSIVO di ogni componente del nucleo familiare dovrà essere utilizzato, per il modello Certificazione Unica 2021 – Dati Fiscali rigo 1 o rigo 2; per il modello 730/2021 redditi 2020: il rigo 11, Quadro 730-3; per il modello Unico PF 2021 il rigo RN1 del Quadro RN, o il rigo LM8 del Quadro LM (per i soggetti con regime dei minimi) e/o il rigo RD11 del quadro RD. Vanno obbligatoriamente computati inoltre, tutti gli emolumenti, sussidi (come ad esempio l'assegno di mantenimento.), a qualsiasi titolo percepiti, nonché tutte le indennità comprese quelli esentasse, fatta eccezione per l'Indennità di Accompagnamento e l'Assegno di cura per pazienti affetti da SLA/SMA e per pazienti non autosufficienti gravissimi (art.3, comma 1, lettera e) della L.R. n.10/2014, integrato dalla L.R. n.67/2017, il contributo libri scolastici e il contributo canoni di locazione. Occorre inoltre fare attenzione ad inserire i redditi dei componenti che facevano parte del nucleo familiare nell'anno 2020 (o anche ratei di redditi nel caso in cui siano stati presenti solo per una parte dell'anno).

2. PER NUCLEO FAMILIARE si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Ne fanno parte, inoltre, i conviventi more-uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali sino al terzo grado, gli affini sino al secondo grado, purché la convivenza sia stabile e sia dimostrata nelle forme di legge;

3. IL VALORE DEL CANONE di locazione corrisposto nel 2020 è quello risultante dal contratto di locazione ad uso esclusivamente abitativo primario al netto degli oneri accessori, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'Ufficio di Registro; il contributo sarà corrisposto in percentuale ai mesi di registrazione del contratto per l'anno 2020, anno di riferimento del fondo, le frazioni di mese inferiori ai 15 giorni sono escluse dal calcolo del contributo;

4. PER I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito risulti non inferiore al 14%;

5. PER I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) IL Contributo non può essere superiore a Euro 3.098,74;

6. PER I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) la legge 457/78 art. 21 (a cui si riferisce l'art.3 comma 1 lettera e della L.R. n.10/2014) e successive modificazioni ed integrazioni prevede che il REDDITO COMPLESSIVO del nucleo familiare conseguito nel 2020 è diminuito di € 516,46 per ogni figlio che risulti essere a carico; agli stessi fini, qualora alla formazione del reddito predetto concorrano redditi da lavoro dipendente, questi, dopo la detrazione dell'aliquota per ogni figlio che risulti essere a carico, sono calcolati nella misura del 60 per cento. Il Reddito così calcolato non deve essere superiore a Euro 15.250,00;

7. PER I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) il contributo viene assegnato se l'incidenza del canone di locazione sul Reddito, calcolato secondo i criteri suddetti, risulti non inferiore al 24%;

8. PER I SOGGETTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) il contributo non può essere superiore Euro 2.324,06;

9. PER I NUCLEI FAMILIARI CHE DICHIARANO REDDITO "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata, pena l'esclusione, la documentazione indicata di seguito, attestante chi e come ha dato il sostegno economico che ha permesso il pagamento dei canoni di locazione.

10. IN OTTEMPERANZA AL DISPOSTO DELLA L.R. 15 NOVEMBRE 2017, N. 45, ART. 6, COMMA 4, LETTERA B), destinatari dei contributi sui canoni di locazione anno 2020 potranno essere anche i coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, aventi i seguenti requisiti: a) genitori separati o divorziati residenti in Puglia da almeno cinque anni; b) disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge; c) presenza di figli minori o di figli non autosufficienti ai sensi della pag. 2 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Ai sensi dell'art. 2, comma 2 della L.R. n. 45/2017, è escluso dai benefici il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale.

11. L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI DA EFFETTUARSI IN UNICA SOLUZIONE, è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque entro 60 giorni dalla effettiva disponibilità delle risorse assegnate.

12. PER I PERCETTORI DELLA QUOTA DESTINATA ALL'AFFITTO DEL RDC/PENSIONE DI CITTADINANZA, il Comune potrà ammettere alla graduatoria per il sostegno ai canoni di locazione anno 2020 i richiedenti il beneficio, determinando per ciascuno degli ammessi l'assegnazione di un contributo decurtato

dell'ammontare della quota destinata all'affitto inclusa nel reddito o pensione di cittadinanza già percepita dai medesimi richiedenti per l'anno 2020. Nel caso opposto in cui non sia possibile individuare in sede istruttoria la quota destinata all'affitto del reddito o pensione di cittadinanza, il Comune potrà procedere all'ammissione dei richiedenti il beneficio secondo l'ordinaria procedura salvo, a seguito di erogazione del contributo, trasmettere all'INPS l'elenco dei beneficiari per le dovute compensazioni sul reddito di cittadinanza.

Al fine di sostenere in modo più efficace i cittadini appartenenti alle fasce sociali economicamente più deboli, il Comune erogherà l'intero contributo spettante a ciascun soggetto secondo l'ordine di inserimento in graduatoria fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Limitatamente alla graduatoria di fascia a), il Comune potrà operare un abbattimento proporzionale o un abbattimento progressivo secondo fasce di reddito del contributo spettante. Non sarà prevista né applicata la maggiorazione di cui all'art. 2, comma 4, del D.M. 07.06.1999.

Qualora dalle risultanze del bando si rilevassero necessità d'importo superiore a quello individuato dalla D.D 514/2021, il Comune potrà ridurre in misura percentuale il contributo da assegnare, fermo restando che il contributo massimo erogabile dovrà consentire di soddisfare tutte le richieste degli aventi titolo al contributo stesso.

MODALITÀ' DI COMPILAZIONE E PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione al presente bando si potrà **presentare unicamente on line** attraverso la piattaforma informatica accessibile dal sito istituzionale del Comune di Vico del Gargano cliccando sul seguente link:

<https://servizionline.hypersic.net/cmsvicolgargano/portale/contactcenter/elencopratiche.aspx?CCAT=SESO&P=100>

I richiedenti laddove impossibilitati a presentare la domanda potranno recarsi presso i Sindacati, Patronati, Caf e Associazioni presenti sul territorio per la compilazione della domanda on line N.B.: Gli Uffici utilizzeranno l'indirizzo Pec/mail dal quale è pervenuta l'istanza, ovvero quello dichiarato nel modello di domanda, per ogni e qualsiasi richiesta di ulteriori informazioni e/o integrazioni.

Ogni utile informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio Servizi Sociali presso le seguenti utenze telefoniche 0884/998344-0884/998335 nei giorni di apertura al pubblico oppure inviata alla seguente mail: servizisociali@comune.vicolgargano.fg.it

Il termine ultimo di presentazione delle domande è il **06/03/2022**.

pertanto **saranno escluse le domande pervenute oltre il termine fissato ed inviate con modalità differenti da quella on-line.**

La domanda contiene un questionario – sottoforma di autocertificazione – formulato con riferimento ai requisiti di ammissibilità al concorso e alle condizioni soggettive il cui possesso dà diritto al contributo relativo.

È obbligatorio allegare alla domanda

- **Copia fronte retro del documento d'identità del Richiedente/Dichiarante in corso di validità;**
- **Scheda della situazione reddituale -Allegato C**
- **Solo per i Nuclei Familiari che dichiarano reddito "ZERO" e/o nel caso in cui l'incidenza del canone annuo sul reddito imponibile per la fascia a) e sul reddito convenzionale per la fascia b) sia superiore al 90%, alla domanda deve essere allegata :**

nel caso in cui il richiedente dichiara di ricevere sostegno economico da altro soggetto, indicazione delle generalità di quest'ultimo e autocertificazione del medesimo che attesti la veridicità del sostegno fornito e l'ammontare del reddito percepito dal proprio Nucleo Familiare, che deve essere congruo rispetto al sostegno fornito. **(Allegato D)**

- **Copia del contratto/i di locazione regolarmente registrato/i;**
- **Copia della ricevuta di versamento tassa di registro del contratto relativa all'anno 2020 o documentazione attestante la scelta dell'opzione della cedolare secca;**
- **Copie ricevute pagamento del canone per l'anno 2020 oppure dichiarazione sostitutiva di atto notorio del Proprietario dell'abitazione circa il regolare pagamento del canone per l'anno 2020;**
- **Copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Certificazione Unica-730-Unico 2020) di ciascun componente del nucleo familiare relativamente ai redditi percepiti nell'anno 2020 e dichiarati nel prospetto riepilogativo della domanda;**

Inoltre per una più spedita e corretta istruttoria della pratica, per consentire il controllo preventivo e successivo, per evitare errori e le conseguenti sanzioni civili e penali, si richiede di allegare alla domanda la seguente documentazione:

- **Copia della visura catastale o cartella di pagamento della TARI da cui poter rilevare i mq. utili dell'abitazione condotta in locazione (solo se è in possesso);**
- **Titolo di soggiorno in corso di validità dal 2020 a tutt'oggi;**
- **Documentazione a comprova della particolare situazione di debolezza sociale dichiarata;**
- **Altra documentazione a conferma di quanto dichiarato in autocertificazione.**
- **Prospetto INPS dell'importo disposto del reddito di cittadinanza per l'intero anno 2020;**

- Modulo banca/posta con l'indicazione IBAN corretto su cui effettuare l'accredito e dal quale sia possibile rilevare l'intestatario del conto corrente o della carta prepagata (il richiedente benefici) e il codice IBAN compresa delega all'incasso qualora il richiedente voglia delegare un terzo soggetto (**Mod. DELEGA**).

Si fa presente che il cc. postale contrassegnato dai seguenti CAB/ABI 07601/03384 non può essere utilizzato per il pagamento tramite bonifico.

Il Comune si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate.

Le dichiarazioni mendaci saranno punite ai sensi di legge (Art.75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445) e le relative richieste escluse dai benefici.

ATTENZIONE: Il Comune nel caso di dichiarazioni dubbie invia la documentazione agli organi competenti per il controllo dei redditi e di tutto quanto dichiarato nelle autocertificazioni

Ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) in relazione alle informazioni personali che saranno comunicate, si informa che:

- il trattamento dei dati richiesti è funzionale all'istruttoria per il conferimento del contributo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il trattamento dei dati richiesti sarà effettuato manualmente e con sistemi informatizzati;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell'istruttoria e degli altri adempimenti che attengono al procedimento;
- l'eventuale mancato conferimento dei dati richiesti comporta l'impossibilità a proseguire la procedura amministrativa;
- il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Vico del Gargano;
- il responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Servizio;
- il richiedente potrà rivolgersi al titolare del trattamento per far valere i suoi diritti così come previsti dagli artt. da 15 a 22 del GDPR (Regolamento UE 2016/679);

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, si fa riferimento alla Legge n. 431/98, al Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7.6.1999 ed alla citata Determina Dirigenziale della Sezione Politiche Abitative della Regione Puglia n. 514 del 13/12/2021.

Vico del Gargano, 04.02.2022

Il Responsabile del Servizio socio-culturale-educativo
e ad interim del procedimento
Dott. Vincenzo Alifano

Il Responsabile del I Settore Amministrativo
ad interim Il Segretario Generale
Dott.ssa Daniela Maria Pia Dattoli